

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10826/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10826 del 2021, proposto da Rosanna Flagiello, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Guglielmo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio scolastico regionale della Campania, non costituito in giudizio;

nei confronti

Marina Varriale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) Decreto prot. n. m_pi.AOOU SPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011071.06-07-2021, emesso dalla Dirigente p.t. dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, non notificato, mediante il

quale è stata disposta, tra le altre, l'esclusione anche della odierna ricorrente dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (di seguito anche G.P.S.) di I Fascia (TAB-7), in relazione alla Classe di concorso ADEE (Scuola Primaria – Sostegno), “per mancanza del titolo di accesso” nonché sancita la non valutabilità ai fini giuridici dei servizi medio tempore prestati su posto di sostegno;

2) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non noti, comunque lesivi della posizione della ricorrente, tra i quali, precipuamente:

3) Graduatoria Provinciale per le Supplenze di I Fascia (TAB-7), in relazione alla Classe di concorso ADEE (Scuola Primaria – Sostegno), emanata in data successiva alla adozione del Decreto sub 1) per l'Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui non contempla, tra i docenti muniti di titolo e punteggio, la ricorrente sig.ra Flagiello;

per la declaratoria, in ogni caso, del buon diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno ed il conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADEE, in funzione dei titoli e servizi svolti dal 2018 ad oggi, con conseguente corretto ricollocamento nella graduatoria definitiva d'istituto – G.P.S.;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, C.p.a., del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad adottare in favore della ricorrente gli opportuni provvedimenti di rettifica, integrazione e/o sostituzione di quelli opposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale Campania - Ambito territoriale per la Provincia di Napoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata

disposta la sua esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze;
considerato che il reinserimento in graduatoria, a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso, potrebbe pregiudicare i soggetti collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente;

- che il ricorso è stato notificato solo ad una controinteressata, ai fini dell'ammissibilità del ricorso;

ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, potendo altresì autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero dei controinteressati;

- che in particolare, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare al Ministero dell'Istruzione una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione; il ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito; ritenuto, infine, di dover fissare in prosecuzione l'udienza pubblica per la decisione del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa in prosecuzione l'udienza pubblica del 9 ottobre 2024.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

Marco Arcuri, Referendario

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO